



SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO

"PER LA SICUREZZA DELLA VITA SUL MARE"
FONDATA IL 17 LUGLIO 1871

ERETTA IN ENTE MORALE CON R. DECRETO 19 APRILE 1876

SEZIONE DI SAVONA - FINALE L.

www.salvamento.sv.it

DEFINIZIONE	DESCRIZIONE
AREA MARINA PROTETTA	<i>o AMP- zona di mare circoscritta, di particolare pregio ambientale e paesaggistico, caratterizzata da una normativa protettiva dell'habitat naturale, delle specie, luoghi, e relativa alla regolamentazione e gestione delle attività consentite.</i>
BANDIERA ROSSA	<i>Indica che lo stato del mare è pericoloso o sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione. A cura dei concessionari, deve essere issata su un pennone ed in posizione ben visibile. Significa: avviso di bagno a rischio o pericoloso. Issata anche al di fuori degli orari di apertura dello stabilimento balneare per segnalare l'assenza del servizio di salvataggio</i>
BATTIGIA	<i>Parte di spiaggia impropriamente denominato "bagnasciuga" contro cui battono le onde</i>
CIRCONDARIO MARITTIMO	<i>Zona di suddivisione amministrativa del litorale che divide il compartimento in uno o più territori facenti capo a uffici circondariali i in sottordine al Capo del Compartimento ma dotati di autonomia.</i>
COMPARTIMENTO MARITTIMO	<i>Zona di competenza territoriale coincidente con il litorale marittimo provinciale e facente capo alla Capitaneria di Porto</i>
CONCESSIONE DEMANIALE	<i> rappresenta una delle più importanti fattispecie di concessione in uso ai privati di beni demaniali dello Stato. L'amministrazione, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo. Normativa di riferimento: Codice della Navigazione.</i>
CORRIDOIO DI LANCIO	<i>Le zone riservate alla balneazione possono essere attraversate da tutti i tipi di unità a motore ed a vela (compresi gli scooter acquatici e i windsurf) a qualunque tipo di navigazione destinate, esclusivamente entro gli appositi corridoi che i concessionari ed i Comuni, per le spiagge libere, sono autorizzati a realizzare qualora ritenuto opportuno o necessario. -larghezza (fronte mare) almeno metri 20 (diverse tipologie di corridoio di atterraggio potranno essere eventualmente autorizzate all'occorrenza dalla Capitaneria di Porto.... ; -lunghezza metri 200 (duecento). -delimitati da boette di colore giallo/arancione, una ogni 10 metri, collegate tra loro con sagola galleggiante tarozzata. Le prime boette a partire dal largo devono essere munite di una bandierina bianca per l'individuazione dell'imboccatura del corridoio; -segnalati con cartelli ben visibili indicanti il divieto di balneazione, sosta ed ancoraggio all'interno degli stessi.</i>
DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DEI JET-SKY (SCOOTER D'ACQUA) E NATANTI SIMILARI.	<i>vietato navigare: a) entro la fascia di mare di metri 500 (cinquecento) dalla costa, quando essa è costituita da spiagge e/o scogliere nel periodo dal 01/05 al 30/09 ed entro metri 400 nel restante periodo dell'anno; b) entro la fascia di mare di metri 200 (duecento) dalla costa quando essa è a picco sul mare; c) attraversando gli specchi acquei portuali, le imboccature e le rotte di accesso ai porti ferma restando l'esclusiva possibilità di raggiungere o allontanarsi dagli scali d'alaggio nonché dai distributori di carburante per il rifornimento ivi ubicati, purché tali operazioni avvengano esclusivamente con rotte dirette e con velocità non superiore a 3 nodi. Il divieto di cui alla lett. a) non si applica in caso di attraversamento dei corridoi di cui all'art. 9; poiché tali corridoi di transito sono di lunghezza pari a metri 200, gli scooter acquatici ad essi diretti o da essi provenienti devono attraversare la fascia di mare di cui alla lettera a) del presente articolo, proseguendo con la rotta più breve e con velocità non superiore a 3 nodi.</i>
DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DI TAVOLE A VELA E KITE-SURF.	<i>Durante la stagione balneare la navigazione con tavole a vela è vietata: a) Nelle zone di mare riservate alla balneazione (ml 200 dalla riva) . L'attraversamento di tali zone è consentito a mezzo degli appositi corridoi di lancio ovvero, in mancanza, seguendo rotta perpendicolare alla costa e con vela abbassata; b) oltre la distanza di 1000 metri dalla costa; c) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso dei medesimi; d) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a mt 200 da navi</i>



SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO

"PER LA SICUREZZA DELLA VITA SUL MARE"
FONDATA IL 17 LUGLIO 1871

ERETTA IN ENTE MORALE CON R. DECRETO 19 APRILE 1876

SEZIONE DI SAVONA - FINALE L.

www.salvamento.sv.it

	<p><i>mercantili o militari alla fonda;</i></p> <p><i>e) a meno di 100 metri da galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;</i></p> <p><i>f) dal tramonto all'alba;</i></p> <p><i>g) ai minori di 14 anni;</i></p> <p><i>I conduttori di tavole a vela devono indossare idonea cintura di salvataggio.</i></p> <p><i>La navigazione dei kite - surf è disciplinata dal "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Savona" approvato con Ordinanza di questa Autorità Marittima n. 12/2010 in data 20.05.2010.</i></p>
DISCIPLINA DELLA PESCA	<p><i>L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea , E' VIETATO nella fascia di mare di metri 200 dalle spiagge e di metri 100 dalle coste a picco, nel periodo compreso dal 01.05 al 30.09 dalle ore 08:30 e le 19:30. (comunque, da 30 minuti prima a 30 minuti dopo rispettivamente l'orario di inizio e di termine dell'orario di balneazione qualora diversamente stabilito dall'Autorità Regionale);</i></p> <p><i>In tale periodo inoltre non potranno permanere a mare attrezzature utilizzate per la pesca .</i></p> <p><i>Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) è consentita, la sola pesca con canna o lenza purché, nel raggio di potenziale azione dell'attrezzo da pesca e comunque mai a distanza inferiore a trenta metri da esso, non siano presenti bagnanti. In caso di successivo arrivo di bagnanti, l'attività di pesca dovrà essere immediatamente interrotta.</i></p> <p><i>Per quanto riguarda le zone di mare comprese nell'Area Marina Protetta denominata "Isola di Bergeggi", istituita con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 maggio 2007 , l'esercizio della pesca è disciplinato dal Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta emanato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1660 del 13 ottobre 2008 .</i></p>
DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO E DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE.	<p><i>La disciplina dello sci nautico è contenuta nel decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal decreto ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della marina mercantile, che si applica, per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale. Prescrizioni aggiuntive sono contenute nel "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Savona" approvato con Ordinanza di questa Autorità Marittima n. 12/2010 in data 20.05.2010.</i></p>
DISPOSIZIONI ATTINENTI LA NAUTICA DA DIPORTO .	<p>estratto art. n. 4 del "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Savona" approvato con Ordinanza di questa Autorità Marittima n. 12/2010 in data 20.05.2010.</p> <p><i>I limiti di abilitazione alla navigazione delle unità da diporto sono:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <u>navi da diporto</u>: quelli indicati nella licenza di navigazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto all'atto della iscrizione con la quale si autorizza la navigazione in acque marittime ed interne;- <u>Imbarcazioni da diporto</u>: quelli indicati sulla licenza di navigazione rilasciata dall'Ufficio Marittimo di iscrizione, in base a quanto disposto dall'art 22 c. 3 del Codice della Nautica da diporto in materia di distinzioni tra unità senza marcatura CE e unità dotate di marcatura CE;- <u>natanti</u>: si rimanda a quanto previsto dall 'articolo 27 del Codice della nautica da diporto; <p><i>Fermi restando i limiti di abilitazione alla navigazione per le tipologie di natanti da diporto, per quanto riguarda i natanti minori di seguito specificati valgono i seguenti limiti:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Natanti comunemente denominati: Jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi e similari mezzi da spiaggia a remi o a pedali ivi comprese le canoe, non possono allontanarsi più di 300 metri dalla costa in ore diurne e con condizioni meteorologiche assicurate;</i>- <i>Natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati: non possono allontanarsi più di un miglio nautico dalla costa in ore diurne e con condizioni meteorologiche assicurate;</i>- <i>L'uso delle tavole e vela, delle moto d'acqua e dei natanti similari è disciplinato dall'Ordinanza di sicurezza balneare e dalle norme contenute nei seguenti Capi TV, V e VI;</i> <p><i>Per quanto non espressamente contemplato nel presente dal presente Capo, si rimanda a quanto previsto doli 'Ordinanza n. 92/03 e successive modifiche ed integrazioni del Capo del Compartimento di Savona "</i></p>



SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO

"PER LA SICUREZZA DELLA VITA SUL MARE"
FONDATA IL 17 LUGLIO 1871

ERETTA IN ENTE MORALE CON R. DECRETO 19 APRILE 1876

SEZIONE DI SAVONA - FINALE L.

www.salvamento.sv.it

DOTAZIONI DI SICUREZZA ASSISTENTE BAGNANTI	<i>Maglietta di colore rosso con la scritta "SALVATAGGIO" – fischietto Non può essere impegnato in attività che ne decurtino il livello efficienza ovvero distolto dalla vigilanza senza sostituzione</i>
DOTAZIONI DI SICUREZZA STAB.BALNEARE	<i>un binocolo; 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, sul rullo fissato saldamente al terreno; un paio di pinne di misura idonea all'assistente ai bagnanti in servizio; una imbarcazione idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante su entrambi i lati la scritta "SALVATAGGIO" ed il nominativo dello stabilimento balneare, dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 25 metri e di mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e dovrà essere di colore rosso</i>
DOTAZIONI SICUREZZA NUOTATORE OLTRE I 200 ml	<i>obbligo di segnalare la propria presenza utilizzando gli stessi segnalamenti prescritti per l'attività subacquea: un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a mi. 300) con sagola non più lunga di mi. 3 (tre) . Il segnalamento potrà essere integrato da una calottina per nuoto di colorazione idonea per l'immediata identificazione. Obbligo valido anche per chi effettua la balneazione con unità appoggio tipo mosconi e pattini noleggiati presso gli stabilimenti balneari.</i>
ELIOTERAPIA	<ul style="list-style-type: none">- <i>Periodo prima dell'inizio della stagione balneare e dopo la sua conclusione che consente alle strutture legittimate di esercitare l'attività senza garantire il servizio di salvataggio - issare bandiera rossa e cartellonistica adeguata –</i>- <i>durante la stagione balneare se, per temporanei motivi del tutto eccezionali di forma maggiore, non risulti assicurato il servizio di assistenza ai bagnanti, il titolare dello stabilimento balneare deve garantire la sola destinazione ad uso elioterapico. Di tale destinazione dovrà essere data immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto di Savona. Il titolare dovrà attivarsi immediatamente per ristabilire il regolare servizio di assistenza ai bagnanti</i>
FASCIA DI LIBERO TRANSITO	<i>obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione – le misure variano a seconda delle ordinanze comunali.</i>
GAVITELLI PER L'ORMEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO	<ul style="list-style-type: none">- <i>L'eventuale rilascio da parte dei Comuni/Autorità Portuale di concessioni per il posizionamento di gavitelli per ormeggio di unità da diporto, qualora il richiedente provveda al posizionamento di un corridoio di lancio, deve prevedere il relativo posizionamento all'interno del corridoio di lancio, in prossimità dei lati e, comunque, in modo da non interferire sull'operatività dello stesso . In tal caso il concessionario è tenuto ad ampliare, previa comunicazione alla Capitaneria di Porto di Savona, il detto corridoio al fine di poter assicurare la funzionalità propria del corridoio che, comunque, deve avere un'operatività non inferiore ai 10 metri.</i>- <i>E' vietato l'ormeggio affiancato in doppia attigua fila di imbarcazioni.</i>- <i>Il proprietario dell'unità da diporto, in concorso con il concessionario, è tenuto a garantire la sicurezza dell'ormeggio anche in caso di condizioni meteorologiche avverse, prevedendo, ove del caso, l'allontanamento dell'unità.</i>
IMBARCAZIONE DI SALVATAGGIO	<i>Idoneo mezzo nautico che possa disimpegnare il servizio di salvataggio. Di colore rosso non può essere utilizzato per altre attività e deve essere "armato" di un salvagente anulare con 25 ml di sagola galleggiante, un mezzo marinaio. La scritta "SALVATAGGIO " ed il nome dello stabilimento devono essere riportati su entrambe i lati –</i>
LIMITE ACQUE SICURE	<i>m. 1,60 - da segnalare con un gavitello di colore bianco – oppure con cartelli che indichino che tale limite non è segnalato</i>
MATERIALE DI PRIMO	<i>Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso :</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente guanti monouso latex-free misure varie, disinfettante a base di clorexidina 0.05 % , pacchetti di garze sterili 10x10, rotoli di</i>



SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO

"PER LA SICUREZZA DELLA VITA SUL MARE"
FONDATA IL 17 LUGLIO 1871

ERETTA IN ENTE MORALE CON R. DECRETO 19 APRILE 1876

SEZIONE DI SAVONA - FINALE L.

www.salvamento.sv.it

SOCCORSO	<p>bende orlate da 5 cm. e 10 cm. , rotolo di cerotto da 2,5 cm. , confezione di cerotti medicanti;</p> <ul style="list-style-type: none">- un pallone di ventilazione auto espansibile corredato di maschere facciali misure pediatriche e per adulti (1-2-3-4-5);- sistema barriera per ventilazione bocca-bocca (tipo pocket mask);- tre bombole individuali di ossigeno terapeutico della capacità non inferiore a litri 100 (Kg. 1,000);- riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto e attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili. Le bombole monouso non necessitano di tale presidio;- mascherine per ossigeno terapia per adulto e pediatrica;- buste ghiaccio istantaneo monouso, coperta isotermica, forbici, laccio per emorragie arteriose tipo "Esmarck";- opuscolo con istruzioni sul modo di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio "118". <p>Detto materiale deve essere custodito, per l'immediato utilizzo, in idoneo locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, riportante la croce rossa e l'indicazione "punto di primo soccorso". All'interno delle aree in concessione devono essere sistemati idonei cartelli indicanti l'ubicazione di detto locale e l'itinerario per raggiungerlo.</p>
MODULO RILEVAZIONE INCIDENTI	<p>compilazione (a cura del bagnino) con la supervisione del titolare/gestore dello stabilimento balneare in occasione di ogni situazione di emergenza e/o pericolo - anche soltanto presunto - che abbia comunque richiesto l'attivazione del servizio di vigilanza ai bagnanti ed inviate tempestivamente in copia - anche via fax - alla Capitaneria di Porto di Savona Sezione Demanio (fax n. 019-856498).</p>
NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO.	<p>disciplinato dal "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Savona" approvato con Ordinanza di questa Autorità Marittima n. 12/2010 in data 20.05.2010.</p>
ORARIO DI BALNEAZIONE	<p>Dalle 9:00 alle 19:00 - in tale orario deve essere garantito il servizio di salvataggio</p>
ORDINANZA	<p>atto amministrativo, avente potere cogente, emesso dall'autorità competente per regolamentare casi di necessità e urgenza.</p>
PESCA SUBACQUEA	<p>regolamentata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n° 1639, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>E' SEMPRE VIETATA nelle acque antistanti le spiagge del Circondario frequentate da bagnanti fino ad una distanza di metri 500 dalla riva.</p> <p>In presenza di coste a picco, negli orari di balneazione, è consentita anche a distanza inferiore a metri 100 dalle medesime solo in assenza di bagnanti; qualora, nel corso dell'esercizio dell'attività di pesca, sopraggiungano bagnanti, l'attività dovrà essere immediatamente interrotta.</p>
POSIZIONAMENTO DEL BAGNINO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SALVATAGGIO	<p>Stazionare sulla postazione - da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno un metro e mezzo - oppure esercitare la vigilanza in mare sull'imbarcazione di servizio ovvero sulla battigia nei pressi della postazione quando intento a dare assistenza a bagnanti in difficoltà (bambini, persone anziane, disabili etc.)</p> <p>qualora nel tratto di specchio acqueo da sorvegliare stia effettuando la balneazione anche un solo bagnante, indipendentemente dalle condizioni meteomarine in atto;</p> <p>stazionare in prossimità dell'arenile ed in luogo tale da assicurare comunque la sorveglianza e l'immediato intervento in caso di necessità e/o emergenza, quando nessun bagnante stia effettuando la balneazione;</p> <p>- Nel caso di effettiva assenza di bagnanti in acqua. -</p> <p>stazionare in prossimità dell'arenile ed in luogo tale da assicurare comunque la sorveglianza e l'immediato intervento in caso di necessità e/o emergenza, quando nessun bagnante stia effettuando la balneazione</p>



SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO

"PER LA SICUREZZA DELLA VITA SUL MARE"
FONDATA IL 17 LUGLIO 1871

ERETTA IN ENTE MORALE CON R. DECRETO 19 APRILE 1876

SEZIONE DI SAVONA - FINALE L.

www.salvamento.sv.it

	<p>- <i>l'addetto al salvataggio, pur non essendo vincolato alle modalità di vigilanza di cui ai predetti punti, dovrà comunque garantire un immediato ed efficace intervento permanendo all'interno della concessione (o delle concessioni consorziate) nella quale espleta il proprio servizio purché sia in grado di assicurare costantemente una perfetta visibilità dello specchio acqueo di competenza</i></p> <p>- <i>Nel periodo di apertura ai fini balneari- tra il 01/05 ed il 31/05 compresi - tra il 16/09 ed il 30/09 compresi - , il concessionario dovrà garantire il servizio di salvataggio con le medesime modalità del periodo balneare fatta salva la facoltà di astenersi dall'effettuare la vigilanza con le modalità previste (postazione di salvataggio oppure battigia nei pressi della postazione oppure in mare a bordo dell'imbarcazione di servizio oppure in prossimità dell'arenile) nel casi di effettiva assenza di bagnanti in acqua. In tale ultima ipotesi, tuttavia, l'addetto al salvataggio, pur non essendo vincolato alle modalità di vigilanza di cui ai predetti punti, dovrà comunque garantire un immediato ed efficace intervento permanendo all'interno della concessione (o delle concessioni consorziate) nella quale espleta il proprio servizio purché sia in grado di assicurare costantemente una perfetta visibilità dello specchio acqueo di competenza.</i></p> <p><i>Qualora siano presenti bagnanti l'assistente bagnanti dovrà effettuare la vigilanza permanendo nella posizione più opportuna tra quelle descritte nei predetti punti (postazione di salvataggio oppure battigia nei pressi della postazione oppure in mare a bordo dell'imbarcazione di servizio oppure in prossimità dell'arenile)</i></p> <p><i>Il concessionario ha, altresì, la facoltà in presenza di fronte a mare di lunghezza superiore a 80 m., di ridurre nelle fasi di minore affluenza di bagnanti, il numero di assistenti bagnanti previsti ai sensi del presente articolo. In tale caso il concessionario dovrà comunque garantire l'immediatezza del servizio di salvataggio predisponendo un efficace modello organizzativo che preveda le più opportune modalità operative a garanzia di un pronto intervento.</i></p>
SAGOLA GALLEGGIANTE	<p><i>indica una cima sottile, (diametro tra i 1,5 e i 5 mm), in materiale sintetico, si utilizza di solito negli stabilimenti balneari per il fissaggio di attrezzature (es. salvagente)</i></p>
SALVAGENTE ANULARE	<p><i>Di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto - Presso la battigia, qualora il fronte mare della concessione sia uguale o inferiore a 25 metri lineari - posizionato, presso la postazione di salvataggio, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.</i></p> <p><i>Qualora il fronte mare della concessione sia superiore a 25 metri dovrà essere, altresì, presente per ogni ulteriore tratto di 25 metri lineari (o frazione) di battigia in posizione idonea ad assicurarne il pronto e funzionale impiego.</i></p> <p><i>Qualora la struttura balneare confini con una o due spiagge libere, posizionato all'estremo confine della concessione in modo da assicurare il funzionale e pronto impiego anche per la spiaggia libera, fermo restando il salvagente posizionato presso la postazione di salvataggio .</i></p>
TAROZZO	<p><i>Ciascuno dei regoli di legno o di metallo che formano i gradini delle scale di corda usate in marina (biscagline)</i></p>
ZONA DI BALNEAZIONE SICURA	<p><i>Tratto di mare misurato sul medio marino estivo (idealmente dalla battigia) che si estende per 200 ml. dalle spiagge e 100 ml dalle coste - Segnalato da boette di colore rosso o arancione poste le une a 50 ml dall'altra da posizionarsi a cura dei concessionari. - da 1/05 al 30/09-</i></p>
ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE	<p><i>nei porti;</i></p> <p><i>nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali;</i></p> <p><i>negli specchi acquei di manovra delle navi;</i></p> <p><i>nelle foci dei fiumi;</i></p> <p><i>negli specchi acquei circostanti navi mercantili e ad una distanza di metri 300 dalle navi militari;</i></p> <p><i>fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui sono in corso lavori di pontili o passerelle di attracco delle navi da passeggeri per un raggio di metri 50;</i></p> <p><i>all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;</i></p> <p><i>nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze;</i></p> <p><i>nelle zone di mare antistanti i cantieri navali o zone di rimessaggio poste su tratti di litorale accessibili alla balneazione;</i></p> <p><i>nelle zone ove vige il divieto di balneazione emanato dalla competente autorità comunale.</i></p>



SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO

"PER LA SICUREZZA DELLA VITA SUL MARE"
FONDATA IL 17 LUGLIO 1871

ERETTA IN ENTE MORALE CON R. DECRETO 19 APRILE 1876

SEZIONE DI SAVONA - FINALE L.

www.salvamento.sv.it